

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 1919-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE DE ZULUETA)

Comunicata alla Presidenza il 14 maggio 1997

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sull'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Cochabamba il 15 aprile 1996

presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro dell'interno  
col Ministro di grazia e giustizia  
e col Ministro del tesoro  
e del bilancio e della programmazione economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 DICEMBRE 1996

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. — Il Trattato fra Italia e Bolivia, che è ora al nostro esame, si inserisce nella sempre maggiore collaborazione tra l'Italia e i paesi dell'America Latina nella lotta alla criminalità organizzata.

Questo trattato di assistenza giudiziaria prevede che i due paesi si prestino reciproca assistenza in una serie di attività quali le notifiche, le rogatorie, l'acquisizione di prove, la trasmissione di documenti e sentenze e naturalmente lo scambio di informazioni e documentazioni. Va però rilevato come questo trattato non preveda materie quali l'esecuzione delle sentenze e dei procedimenti restrittivi della libertà personale.

Sono previste in modo esplicito delle garanzie a tutela del cittadino e dunque l'assistenza può essere rifiutata quando il fatto per il quale si procede è considerato reato politico dallo Stato a cui si richiede assistenza, o quando si ritiene che il procedimento penale possa essere influenzato da considerazioni relative alla razza, al sesso, alla religione o alle opinioni politiche dell'imputato. Lo Stato a cui è richiesta assistenza può inoltre negarla anche nel caso in cui ritenga che vi possa essere pregiudizio per la propria sovranità, sicurezza o per altri interessi nazionali essenziali, oppure quando gli atti richiesti sono vietati o contrari ai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico, o infine quando la persona nei confronti della quale si procede

è stata già giudicata per lo stesso fatto nello Stato stesso.

Degno di nota è, in particolare, il comma 2 dell'articolo 2 del Trattato, per il quale l'assistenza giudiziaria fra i due Stati non comprende l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale nè l'esecuzione di pene o condanne. È anche da rimarcare che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 12, nei casi in cui la richiesta di assistenza giudiziaria ha per oggetto la citazione di una persona a comparire nello Stato richiedente, la persona citata, se compare, non può essere sottoposta a provvedimenti coercitivi o restrittivi della libertà personale, per fatti precedenti alla sua uscita dal territorio dello Stato a cui è stata rivolta la richiesta.

Il Trattato prevede inoltre una serie di disposizioni che disciplinano le modalità di esecuzione dei vari atti di assistenza.

Infine, è stata fatta una stima delle spese che la ratifica e l'esecuzione di questo trattato porranno a carico del bilancio dello Stato, quantificata, sulla base di richieste di assistenza pervenute per analoghi accordi negli anni precedenti, nella cifra di 15 milioni di lire annue da iscrivere nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

Si raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

DE ZULUETA, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DIANA)

15 aprile 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: RIPAMONTI)

29 aprile 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sull'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Cochabamba il 15 aprile 1996.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del Trattato stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



